

PARTECIPAZIONI

VOCE	CONSUNTIVO 2016	INCREMENTI	DECREMENTI	RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI	CONSUNTIVO 2017
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE:	50	0	0	0	50
- <i>Parching</i>	50	0	0	0	50
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE:	33.340	0	0	0	33.340
- <i>Arpinge</i>	33.340	0	0	0	33.340
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE:	226.089	0	0	0	226.089
- <i>F2I Fondi italiani per le infrastrutture</i>	1.071	0	0	0	1.071
- <i>Banca d'Italia</i>	225.018	0	0	0	225.018
- <i>Inarcheck</i>	0	0	0	0	0
TOTALE PARTECIPAZIONI	259.479	0	0	0	259.479

Al 31/12/2017 la voce "Partecipazioni", che rappresenta i diritti al capitale di altre imprese che pongono in essere, con le stesse, un legame duraturo, ammonta a 259.479 migliaia di euro e non ha subito alcuna movimentazione nel corso dell'esercizio. Il criterio utilizzato per la valutazione delle partecipazioni, come esplicitato nella sezione dedicata ai criteri di valutazione, è quello del costo di acquisto, che rimane invariato rispetto al precedente esercizio, in assenza di perdite durevoli di valore.

La tabella che segue dettaglia la composizione della voce evidenziando, per ciascuna partecipazione, il valore a chiusura di esercizio.

DENOMINAZIONE	Sede	Costo d'acquisto	Capitale Sociale	Risultato esercizio 2017 (*)	Patrimonio netto 31/12/17 (*)	Quota posseduta	Valore di bilancio al 31/12/17
F2I - FONDI ITALIANI PER LE INFRASTRUTTURE	Milano	1.071	11.066	-1.330	25.840	6,33%	1.071
ARPINGE	Roma	33.340	100.000	1.125	98.895	33,34%	33.340
PARCHING (*)	Roma	50	50	-	-	100%	50
BANCA D'ITALIA (*)	Roma	225.018	7.500.000	-	-	3,00%	225.018
INARCHECK	Milano	507	1.000	49	718	1,42%	0
TOTALE PARTECIPAZIONI							259.479

(*) aggiornato all'ultimo bilancio approvato (2016)

Per la partecipazione nella società Parching, detenuta al 100%, da Inarcassa, si segnala che non si è provveduto a redigere il bilancio consolidato tenuto conto della scarsa rilevanza dei valori della stessa. Sono occorse quindi le condizioni previste dall'articolo 28 del Decreto Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera a) del suddetto articolo, l'inclusione nel consolidamento della società è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29.